Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 aprile 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 11 *novembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *febbraio* 1975 *registro n.* 4 *Difesa, foglio n.* 138

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

(*Alla memoria*)

CANTIELLO Gennaro, nato a Formicola (Caserta) il 16 giugno 1938, brigadiere degli agenti di custodia. — Brigadiere degli agenti di custodia, catturato tra gli ostaggi presi da detenuti armati di rivoltella, nonostante avesse le mani legate, raccoglieva da terra il medico del reclusorio ferito a morte e incurante del fuoco dei criminali lo trasportava a portata del personale non coinvolto che provvedeva a soccorrerlo e ad inviarlo in ospedale. Rientrava poi volontariamente tra gli ostaggi per evitare che i ribelli mettessero in atto la minaccia di fare altre vittime se il sottufficiale non fosse tornato indietro. Nel drammatico epilogo della vicenda perdeva la vita. Fulgido esempio di alto senso del dovere e di consapevole sprezzo del pericolo. — Alessandria, 9-10 maggio 1974.

MEDAGLIA D'ARGENTO

(*alla memoria*)

GAETA Sebastiano, nato il 18 gennaio 1926 ad Aiello del Sabato (Avellino), appuntato degli agenti di custodia. — Appuntato degli agenti di custodia, catturato come ostaggio da detenuti armati in rivolta, di fronte alle efferrate minacce serbava contegno calmo, dignitoso e coraggioso, invitando gli ostaggi civili, che supplicavano le responsabili Autorità di accettare le condizioni poste dai rivoltosi, a non umiliarsi. Nell'epilogo della drammatica vicenda, scatenatasi la furia omicida dei delinquenti, nell'intento d'evitare una strage completa faceva scudo col proprio corpo agli altri ostaggi, sacrificando così la propria vita. Luminoso esempio di civiche virtù e di elevato senso del dovere. — Alessandria, 9-10 maggio 1974.

MEDAGLIA D'ARGENTO

RAFFA Giuseppe, nato il 1° gennaio 1921 a Bordonaro (Messina), maggiore spe. degli agenti di custodia. — Ufficiale superiore spe. degli agenti di custodia, si prodigava senza risparmio di energie e rischiando più volte la vita per soffocare una rivolta di tre detenuti armati che avevano catturato numerosi ostaggi. Postosi poi alla testa delle forze dell'ordine, incurante del fuoco cui era fatto segno, attaccava i rivoltosi, recuperava uno degli ostaggi gravemente ferito consentendone il soccorso e, sebbene disarmato, riusciva dopo colluttazione a immobilizzare il criminale superstite salvando così da probabile morte gli ostaggi ancora in vita. Fulgido esempio di cosciente sprezzo del pericolo, di elevate virtù civiche e di alto senso del dovere. — Alessandria, 9-10 maggio 1974.

TULA Andrea, nato il 27 marzo 1920 a Lei (Nuoro), appuntato degli agenti di custodia. — Appuntato degli agenti di custodia, catturato come ostaggio da detenuti armati in rivolta, di fronte alle efferrate minacce serbava sempre contegno calmo, dignitoso e coraggioso, invitando gli ostaggi civili, che supplicavano le Autorità responsabili di accettare le condizioni poste dai rivoltosi, a non umiliarsi. Nell'epilogo della drammatica vicenda, scatenatasi la furia omicida dei delinquenti, si prodigava per proteggere la vita degli altri ostaggi esponendo la propria, sebbene fosse stato ferito in più parti. Luminoso esempio di elevate virtù e di senso del dovere. — Alessandria, 9-10 maggio 1974.

MEDAGLIA DI BRONZO

CARAMIA Emanuele Dionisio, nato il 21 agosto 1939 a Mesagne (Brindisi), brigadiere dei Carabinieri della legione CC. di Bari. — Capo equipaggio di autoradio affrontava con coraggio e consapevole sprezzo del pericolo tre malviventi responsabili di rapina a mano armata in danno di Istituti di credito e, fatto segno più volte a colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata, reagiva con la propria arma automatica ferendone uno e determinando la resa degli altri due, nonché il recupero dell'intera refurtiva. Edificante esempio di elevate virtù militari e di non comune senso del dovere. — Acquadolce - Ruffano (Lecce), 18 giugno 1974.

(3289)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1975, n. **115**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonchè le modalità per la presentazione delle candidature.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, concernente i termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative all'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'articolo 20 della legge 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1975, n. **116**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1965, numero 1383, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale;

Visto l'art. 145 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le deliberazioni n. 9 del 23 novembre 1973 e n. 5 del 29 marzo 1974 del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale, con le quali si è provveduto alla modifica degli articoli 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18 e 21 dello statuto;

Vista la deliberazione n. 1436 del 21 maggio 1974 della giunta regionale del Lazio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18 e 21 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Rieti-Cittaducale, nei termini indicati dalle deliberazioni n. 9 del 23 novembre 1973 e n. 5 del 29 marzo 1974 del consiglio generale del predetto Consorzio, di cui al testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1975

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1975, n. **117**.

Estinzione della corporazione dei piloti del porto di Portici.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, viene dichiarata estinta la corporazione dei piloti del porto di Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1975, n. **118**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 9, 11 e 13 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti, approvato con regio decreto 17 febbraio 1938, n. 179.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **119**.

Riconoscimento della personalità giuridica del centro culturale sperimentale lirico sinfonico della città di Genova.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del centro culturale sperimentale lirico sinfonico della città di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1975, n. **120**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto italiano dei plastici, in Milano.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto italiano dei plastici - I.I.P., in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **121**.

Riconoscimento della personalità giuridica del convento di S. Giuseppe al Porto dell'ordine di S. Agostino, in Fano.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del convento di S. Giuseppe al Porto dell'ordine di S. Agostino, in Fano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1975, n. **122**.

Autorizzazione all'associazione « As-Fra - Assistenza fraterna », in Milano, ad accettare un legato.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, l'associazione « As-Fra - Assistenza fraterna », in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 20.000.000 in contanti disposto dalla signora Barigozzi Anita ved. Serpero con testamento olografo n. 21176 di repertorio, in data 20 luglio 1973, a rogito del dott. Antonio Mascheroni, notaio in Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1975, n. **123**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'avv. Antonio Cesano, al prezzo di L. 7.500.000, un appartamento di vani quattro sito al primo piano del condominio « Valle Cervo » di via Nazario Sauro n. 9, in Biella (Vercelli), distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Biella alla partita 5195, foglio V5, n. 461 sub. 7, da destinare a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 60

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che il dott. Tullio D'Osualdo, a suo tempo designato dal Ministero del commercio con l'estero, quale proprio rappresentante nella commissione medesima, è stato collocato a riposo;

Tenuto conto che il Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 74510 del 2 agosto 1974, ha designato, in sostituzione del dott. Tullio D'Osualdo, il direttore di sezione dott. Aldo Alfano;

Decreta:

Il dott. Aldo Alfano, direttore di sezione del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione del dott. Tullio D'Osualdo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro: De Mita

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1975
Registro n. 3 Industria, foglio n. 150

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1974.

Determinazione dei parametri di resa in alcool delle pomacee avviate alla distillazione e nuova misura dei contributi da corrispondere ai produttori ai sensi dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale per i danni causati in agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 13 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede compensi integrativi a favore delle cooperative frutticole singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche registratesi nelle aziende degli associati avviando tali prodotti alla distillazione;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970, con il quale sono stati determinati, ai sensi del secondo comma di detto art. 13 della ripetuta legge n. 364, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere destinate alla distillazione ed è stato stabilito, in relazione a detti parametri, l'importo del contributo da concedere ai produttori per ogni chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie;

Ritenuta la necessità di adeguare il contributo *de-quo* anche alla luce del decreto ministeriale 30 aprile 1974, riportante norme e criteri per l'attuazione del decreto-legge 1° aprile 1974, n. 80, concernente la distillazione agevolata di pere e di mele di produzione 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1974;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970, concernenti i parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili e conseguentemente il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere destinate alla distillazione, sono sostituite dalle seguenti:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool, sono così determinati:

a) per le mele: in litri 4,50 per ciascun quintale;
b) per le pere: in litri 3,50 per ciascun quintale.

Art. 2.

In relazione ai parametri di cui al precedente art. 1, il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere destinate alla distillazione, è stabilito in lire 13,40 per chilogrammo per le mele e in lire 10,40 per chilogrammo per le pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Marcora

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno finanziario 1974, del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei program-

mi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, concernente « Norme per il finanziamento dell'attività agricola » con il quale viene demandato al C.I.P.E. medesimo la ripartizione tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano degli incrementi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previsti in 130 miliardi di lire nell'esercizio 1974;

Visto il terzo comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1974, degli incrementi del fondo di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 512, citata;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visti i pareri espressi dalla predetta commissione interregionale nelle sedute del 25 febbraio e del 25 gennaio 1974;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 29 marzo 1974 ha deliberato di ripartire la somma di lire 130 miliardi tra le regioni a statuto ordinario e speciale, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, ai fini della ripartizione di cui trattasi, il criterio della commisurazione della somma assegnata alla superficie agraria di ciascuna regione, alla superficie media aziendale, al reddito medio per addetto agricolo ed alla consistenza del rispettivo patrimonio zootecnico, nonché quello dell'appartenenza delle regioni dell'Italia centro-settentrionale o a quella dell'Italia meridionale ed insulare, ed ha determinato la seguente ripartizione tra regioni ordinarie e speciali e provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 130 miliardi: Piemonte lire 9.560 milioni, Valle d'Aosta lire 502 milioni, Liguria lire 2.058 milioni, Lombardia lire 6.768 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 2.402 milioni, Veneto lire 7.950 milioni, Emilia-Romagna lire 6.857 milioni, Marche lire 4.751 milioni, Toscana lire 5.497 milioni, Umbria lire 3.002 milioni, Trento lire 1.248 milioni, Bolzano lire 1.405 milioni, Lazio lire 8.330 milioni, Campania lire 11.443 milioni, Abruzzo lire 5.063 milioni, Molise lire 3.165 milioni, Puglia lire 13.110 milioni, Basilicata lire 5.063 milioni, Calabria lire 11.819 milioni, Sicilia lire 14.142 milioni, Sardegna lire 5.865 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione del fondo tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 130 miliardi portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974;

Considerato che con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1975, n. 127321, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata apportata la variazione in aumento di lire 130 miliardi al cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 512;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 130 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1974, è determinato come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire
Piemonte	9.560.000.000
Valle d'Aosta	502.000.000
Liguria	2.058.000.000
Lombardia	6.768.000.000
Friuli-Venezia Giulia	2.402.000.000
Veneto	7.950.000.000
Emilia-Romagna	6.857.000.000
Marche	4.751.000.000
Toscana	5.497.000.000
Umbria	3.002.000.000
Trento	1.248.000.000
Bolzano	1.405.000.000
Lazio	8.330.000.000
Campania	11.443.000.000
Abruzzo	5.063.000.000
Molise	3.165.000.000
Puglia	13.110.000.000
Basilicata	5.063.000.000
Calabria	11.819.000.000
Sicilia	14.142.000.000
Sardegna	5.865.000.000
Totale	130.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 130 miliardi (centotrentamiliardi), derivanti dal presente decreto, graverà sul cap. 7081/residui dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 32

(3291)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.

Ripartizione tra le regioni del Mezzogiorno, per l'anno finanziario 1974, del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente « Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno » con il quale viene demandata al C.I.P.E. la ripartizione tra le regioni degli incrementi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, previsti in 20 miliardi di lire per l'esercizio 1974 e in 25 miliardi di lire per l'esercizio 1975;

Viste le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione, per l'esercizio finanziario 1974, degli incrementi del fondo sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale, prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 29 gennaio 1975;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 3 febbraio 1975 ha deliberato di ripartire tra le regioni del Mezzogiorno, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura, la somma di lire 20 miliardi, per l'esercizio finanziario 1974 nel modo appresso indicato: Lazio 1.000 milioni, Abruzzo 1.450 milioni, Molise 650 milioni, Campania 2.000 milioni, Puglia 4.100 milioni, Basilicata 1.350 milioni, Calabria 2.300 milioni, Sicilia 4.450 milioni, Sardegna 2.700 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni della somma di lire 20 miliardi, portata in variazione di aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1974;

Considerato che con decreto ministeriale in data 7 maggio 1974, n. 124777, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 15, foglio n. 223, è stata apportata la variazione in aumento di lire 20 miliardi al cap. 5011 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, così come previsto dalla legge 2 marzo 1974, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 20 miliardi portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1974, è determinata come segue:

Regioni	Lire (in milioni)
Lazio	1.000
Abruzzo	1.450
Molise	650
Campania	2.000
Puglia	4.100
Basilicata	1.350
Calabria	2.300
Sicilia	4.450
Sardegna	2.700
Totale	20.000

Art. 2.

La spesa di lire 20 miliardi (ventimiliardi), derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081/residui dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1975
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 104

(3292)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio, non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, attualmente in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 03a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga (approvato con decreto ministeriale 23 giugno 1973 - per capitali non inferiori a lire 5 milioni);

tariffa 20a, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali superiori a lire 5 milioni - approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1973);

tariffa 20ma, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali non superiori a lire 5 milioni - approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1973);

tariffa 36a(M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvato con decreto ministeriale 23 giugno 1973).

Roma, addì 21 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Rettifica del decreto ministeriale 28 dicembre 1970, concernente l'elenco dei presidi sanitari provvisoriamente autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1970, con il quale, accertate le sfavorevoli caratteristiche tossicologiche dei principi attivi 2, 4, 5 T e fenoprop (2, 4, 5 TP), si è provveduto a vietare l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari che contengono i suddetti principi attivi, disponendo altresì la revoca di tutte le autorizzazioni concesse;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 9 aprile 1971, concernente l'elenco dei presidi sanitari provvisoriamente autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Considerato che in detto elenco risultano erroneamente compresi alcuni prodotti contenenti i principi attivi 2, 4, 5 T e fenoprop (2, 4, 5 TP), sopra menzionati;

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Dall'elenco dei presidi sanitari dei quali è stata provvisoriamente autorizzata l'immissione in commercio col citato decreto ministeriale 28 dicembre 1970, sono esclusi i seguenti prodotti contenenti i principi attivi 2, 4, 5 T e fenoprop (2, 4, 5 TP):

Presidio sanitario	Ditta titolare dell'autorizzazione
Agherud TM	Amonn Fitochimica
Anticascola Siapa	S.I.A.P.A.
Arbustox	S.I.A.P.A.
Begomid	Amonn Fitochimica
Belcolor	B.P.D.
BK 33-34	Sariaf
Butilon	Verchim Asterias
Butomix	Filital
Butomix super	Filital
Calatom	Verchim Asterias
Coauxin	Sivam
Color 100	Ravit
Den	Verchim Asterias
Dilver	Verchim Asterias
Emulsavert 100	Rumianca
Erbitox risaia	S.I.A.P.A.
Erbitox risaia super	S.I.A.P.A.
ES 65	S.A.R.I.A.F.
Essitox risaie	Tecniterra
Fenodit	Sipcam
Fenoprop Amonn	Amonn Fitochimica
Fruitone T	Rumianca
FT 80	Sipcam
Hedonal - TP	Bayer
Herbidal riso	B.P.D.
Kuron E Scirpex A	Ravit
Malerbane extra special	Chimiberg
Malertox R special diserbante	Sivam
Moran	Filital
Ordram TP	Sipcam
Ormored T	Sipcam
Raisan	Montecatini Edison
Risalin	Scam
Risogil	Ravit
Rubrum	Tecniterra
Scirpex E	Ravit
Silvex W	Rumianca
Satrol	Filital
Tengo	Verchim Asterias
Tribel	Sipcam
Tributon	Bayer
Tributon D	Bayer
Trioxone	Solplant
Trioxone 100	Solplant
Trioxone P	Solplant
Tripion	Sipcam
Tripion super	Sipcam
U 46 KVT Fluid	Basf Agritalia
U 46 MT Ester	Basf Agritalia
U 46 Spezial	Basf Agritalia
U 46 T Ester Brushkiller	Basf Agritalia
Weedar special	Rumianca
Weedar special 270 Emulsamine	Rumianca
Weedone Brush Killer	Rumianca
Yerbavin	Margesin

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Ancona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.246

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.604
qualificati . . . . » 6.178
specializzati . . . . » 6.749

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3144)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.089

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.573
qualificati . . . . » 6.219
specializzati . . . . » 6.910

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3145)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.320

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.230
qualificati . . . . » 6.852
specializzati . . . . » 7.474

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3146)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Cremona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.531

Salariati fissi:

comuni . . . . » —
qualificati . . . . » 6.803
specializzati . . . . » 8.544

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3147)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.312

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.464
qualificati . . . . » 6.092
specializzati . . . . » 7.720

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.280

Salariati fissi:

comuni . . . . » 4.882
qualificati . . . . » 5.595
specializzati . . . . » 6.509

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Livorno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.111

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.120
qualificati . . . . » 6.816
specializzati . . . . » 7.522

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.107

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.217
qualificati . . . . » 5.846
specializzati . . . . » 6.472

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.221

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.207
qualificati . . . . » 6.750
specializzati . . . . » 7.296

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: Toros

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.141

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.684
qualificati . . . . » 6.224
specializzati . . . . » 6.770

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Pisa ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 8.085

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.135
qualificati . . . . » 6.770
specializzati . . . . » 7.388

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Roma ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.841

Salariati fissi:

comuni . . . . » 6.591
qualificati . . . . » 6.720
specializzati . . . . » 7.495

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Henri Woliner, console generale di Francia a Firenze.

(3244)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. André Tronc, console generale di Francia a Venezia.

(3245)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jan Lindbladh, console generale onorario di Svezia a Milano.

(3246)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leopoldo Robles Trujillo, console di Venezuela a Milano.

(3247)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sung Hong Choi, console di Corea presso la sezione consolare dell'ambasciata di Corea a Roma.

(3248)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Boatti, console onorario di Gabon a Milano.

(3249)

In data 24 marzo 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Genghini, console onorario di Nicaragha a Como.

(3250)

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentoventitre serie attualmente vigenti, del prestito per la edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla sesta estrazione di diciassette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

(3303)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quarantasette serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1975

(3304)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sestri Levante

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze 20 febbraio 1975, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo, e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 130,05 sita nel comune di Sestri Levante (Genova), riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 30, particella n. 191.

(3254)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «611-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «611-VI», a suo tempo assegnato alla ditta «Bol-Vet» di Bolcati A. & Vettore G. - S.n.c., in Vicenza, via E. Di Velo n. 52.

(3228)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «638-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «638-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Costanzelli Egidio, in Vicenza, via Stradella Orbi.

(3229)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «678-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «678-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Dealtin Livio, in Vicenza, via S. Francesco n. 132.

(3230)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 maggio 1970 dal prof. Gambi Sergio, avverso la decisione 10 dicembre 1969, n. 67763 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Catania, che ha accolto il ricorso gerarchico prodotto dalla prof.ssa Pitea Rizzo Luciana, avverso la nomina conferita al prof. Gambi presso la scuola media annessa all'istituto professionale per ciechi « A. Gioieni » di Catania.

(3166)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 225, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 10 ottobre 1970 dalla prof.ssa Beltrami Elia n. Croce, avverso la decisione 25 marzo 1970, n. 2766, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha dichiarato irricevibile il gravame gerarchico proposto dalla stessa contro la qualifica di « ottimo » e le note riservate attribuitele per l'anno scolastico 1967-68 dal preside della scuola media di Arona (Novara).

(3167)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 94 Istruzione, foglio n. 396, è stato respinto il ricorso straordinario del prof. Calza Giancarlo, avverso il provvedimento ministeriale 3 gennaio 1970, n. 29, di nomina in ruolo, nella parte riguardante la decorrenza agli effetti economici della nomina stessa.

(3172)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Istruzione, foglio n. 385, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 luglio 1968 dalla prof.ssa Zoccali Ardizzone Pia, avverso l'annullamento della decisione gerarchica assunta in data 3 febbraio 1968 dalla commissione ex art. 5 della legge 19 aprile 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

(3173)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 20, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto il 1° maggio 1970 dal prof. Raccuglia Antonio, avverso la decisione n. 702 adottata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato in data 23 maggio 1969 su ricorso giurisdizionale inoltrato dallo stesso prof. Raccuglia Antonio.

(3175)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° dicembre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2985/74, n. 3032/74, n. 3064/74 e n. 3274/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-74 al 3-12-74	Paesi terzi dal 4-12-74 al 27-12-74	Paesi terzi dal 28-12-74 al 31-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-74 al 3-12-74	dal 4-12-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 31-12-74
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.01-915	II. altra	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-L	11.01-995	Farine altre	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-74 al 3-12-74	Paesi terzi dal 4-12-74 al 27-12-74	Paesi terzi dal 28-12-74 al 31-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-74 al 3-12-74	SAMA, PTOM, ... dal 4-12-74 al 27-12-74	SAMA, PTOM, ... dal 28-12-74 al 31-12-74
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	1.747,63	1.372,78	997,93	1.331,13	956,28	581,43
	11.02-070	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-117	b. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-130	VI di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-193	IX. di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-195	X. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	1.192,02	915,47	638,08	983,77	707,22	429,83
	11.02-403	c. di granturco	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-404	d. di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-405	e. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I di frumento	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	1.391,94	1.058,74	725,54	1.183,69	850,49	517,29
	11.02-530	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-74 al 3-12-74	Paesi terzi dal 4-12-74 al 27-12-74	Paesi terzi dal 28-12-74 al 31-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-74 al 3-12-74	dal 4-12-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 31-12-74
11.02 (*segue*)	11.02-572	V. di granturco	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-573	VI. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-575	VIII. di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-576	IX altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		D cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	962,95	750,53	533,12	754,70	542,28	329,87
	11.02-640	III di orzo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-682	VI di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-684	VIII di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-685	IX altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		E cereali schiacciati; fiocchi:						
		I di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		b fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	1.747,63	1.372,78	997,93	1.331,13	956,28	581,43
	11.02-891	c. di granturco	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-892	d di sorgo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		e altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-941	II di segala	1.747,63	1.372,78	997,93	1.331,13	956,28	581,43
	11.02-942	III di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-945	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-948	IX. di sorgo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-949	X altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-74 al 3-12-74	Paesi terzi dal 4-12-74 al 27-12-74	Paesi terzi dal 28-12-74 al 31-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-74 al 3-12-74	dal 4-12-74 al 27-12-74	dal 28-12-74 al 31-12-74
11.02 (*segue*)		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-200	II amido di riso	2.124,15	2.124,15	2.124,15	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero
		II altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-12-74 al 3-12-74	Paesi terzi dal 4-12-74 al 27-12-74	Paesi terzi dal 28-12-74 al 31-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-12-74 al 3-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 4-12-74 al 27-12-74	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 28-12-74 al 31-12-74
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-117	2. non nominati	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-135	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . . .	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 374,85 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dall'8 maggio 1974 al 14 maggio 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 5 dicembre 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 8470, numero della tariffa 11.02-A-V-a-2, statistica codice 11.02-114 (semole e semolini di granturco ecc. altri), ultima colonna, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, del 14 maggio 1974, leggere « *778,22* » anziché « *773,22* »;

pag. 8471, numero della tariffa 11.02-E-II-c, statistica codice 11.02-891 (cereali schiacciati; fiocchi: di granturco), ultima colonna, prelievo da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, del 14 maggio 1974, leggere « *778,22* » anziché « *773,22* ».

(3255)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Monticelli d'Ongina e Spinadesco

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 580, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del fiume Po, località « Isola Baroni », segnati nel catasto del comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) al foglio n. 40, mappali 9 (ha 0.96.10); 12 (ha 46.22.10); 16 (ha 1.16.90); 28 (ha 3.91.20) e nel catasto del comune di Spinadesco (Cremona) al foglio n. 16, particella 68 (ha 0.02.20), della superficie complessiva di ha 52.28.50 ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 16 novembre 1968 e 29 dicembre 1973 in scala 1:4000 rispettivamente dagli uffici tecnici erariali di Piacenza e di Cremona; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3048)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Misterbianco

Con decreto 24 luglio 1974, n. 812/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del torrente Mendola dei Cani, in località Battista Motta del comune di Misterbianco (Catania), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40 di fronte al mappale 43 della superficie di mq 597 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 maggio 1973 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gavorrano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 6 dicembre 1974, n. 1797, è stato revocato il decreto interministeriale 15 luglio 1969, n. 861, con il quale era stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno distinto in catasto del comune di Gavorrano (Grosseto) al fl. 208, particella 27/b della superficie di mq 2610.

(3251)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Boiano

Con deliberazione del consiglio regionale 24 gennaio 1975, n. 19, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Boiano (Campobasso), ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune di Boiano a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(3421)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale 7 marzo 1975, n. 592 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 1727/1739 nella seduta del 24 marzo 1975) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale relativa all'art. 25-*bis* delle norme di attuazione adottata dal consiglio comunale del comune di Rimini (Forlì) con deliberazione 24 maggio 1974, n. 390.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 4 aprile 1975, n. 278, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3054)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda presentata dal sig. Virgilio Zotti intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana al padre con decreto prefettizio n. 45/117 in data 5 giugno 1931, nella forma originaria e precisamente da Zotti in Cotič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

Al sig. Virgilio Zotti fu Luigi e di Malic Albina nato a Peci (Savogna d'Isonzo) il 22 novembre 1937 e residente a Peci (Savogna d'Isonzo) via N. Sauro n. 1/*A* è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria il proprio cognome di « Cotič ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 aprile 1975

Il prefetto: MOLINARI

(3259)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 7 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 12 maggio 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1975:

1) 5 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.910 titoli di L. 50.000
» 1.474 titoli di » 250.000
» 12.424 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.726.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 106 titoli di » 500.000
» 55 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 110.800.000.

3) 6 % S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 1.078 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.085.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 70 titoli di L. 500.000
» 300 titoli di » 1.000.000
» 92 titoli di » 5.000.000
» 69 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.485.000.000.

4) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 1.800 titoli di L. 50.000
» 534 titoli di » 250.000
» 823 titoli di » 500.000
» 1.650 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2 285.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 1.118 titoli di L. 50.000
» 2.006 titoli di » 100.000
» 658 titoli di » 250.000
» 1.974 titoli di » 500.000
» 4.865 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.273.000.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.039 titoli di L. 50.000
» 2.288 titoli di » 100.000
» 667 titoli di » 250.000
» 1.851 titoli di » 500.000
» 6.531 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.904.000.000.

5) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 41 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 47.250.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 26 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 33.550.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.500.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 36 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 39.450.000

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 31.750.000.

6) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.004.500.000.

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.700.000.

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.369.750.000.

7) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.350.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 50.000
» 123 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 123.050.000.

Totale generale L. 36.549.650.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 17 aprile 1975

(3305)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso a un posto di operaio specializzato presso la casa grandi invalidi di guerra « Simone Abamelek Lazarew » di Firenze.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche ammministrazioni e le aziende private e tenuto conto dei benefici riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Visto il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra e i relativi ruoli organici, dai quali risultano vacanti complessivamente otto posti dei quali quattro di operaio di prima categoria-specializzato ed osservate le percentuali prescritte per le categorie privilegiate;

Vista la deliberazione 18 novembre 1974, n. 76/1.1.AG. della commissione amministrativa della casa nazionale per grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew » di Firenze (Galluzzo), dalla quale risulta evidenziata la necessità di assumere un cuoco, operaio specializzato di prima categoria, per far fronte alle aumentate esigenze di preparazione del vitto per gli ospiti della casa, cui si sopperisce attualmente con personale insufficiente e non qualificato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso ad un posto di capo cuoco, operaio specializzato di prima categoria, da assegnare alla suddetta casa;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso mediante esperimento pratico ad un posto di operaio specializzato di prima categoria, come capo cuoco, con paga annua lorda di L. 1.212.750 (unmilioneduecentododicimilasettecentocinquanta), oltre le integrazioni di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo le elevazioni del limite di età, di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonché idoneità al lavoro e al servizio connesso al posto messo a concorso;

d) essere penalmente incensurato. In particolare non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nella amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*) purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dall'Africa orientale e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dell'ente e per il personale comunque in servizio presso la casa alla data della presente deliberazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente bando di concorso dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 Roma, in modo che pervenga entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate;

4) di essere in possesso della licenza elementare;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

7) se hanno avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo in originale o in copia autentica;

b) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

c) di essere a conoscenza che la sede di servizio del vincitore del presente concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione, salva la facoltà dell'amministrazione di trasferirlo, successivamente, per eventuali esigenze di servizio e a norma del regolamento degli operai, in altra sede.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni sulla domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a esperimento pratico in relazione alle mansioni da disimpegnare (capo cuoco).

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 16 ventesimi.

La graduatoria di merito dei predetti candidati sarà formata esclusivamente sulla base dei punteggi riportati.

La data e la località presso la quale verranno effettuati gli esperimenti pratici saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per raggiungere la località indicata sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 6.

La commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata con apposita deliberazione.

Art. 7.

La graduatoria finale, osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito, sarà approvata con apposita deliberazione. La nomina del vincitore sarà disposta con successivo provvedimento.

Art. 8.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso dovrà produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere di capo cuoco;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma dal commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di stato è vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

7) licenza elementare.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. I dipendenti di ruolo dell'ente possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7).

Art. 9.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare l'idoneità fisica in relazione al mestiere da esercitare.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato operaio in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile una volta in caso di esito sfavorevole. Verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 11.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di assumere servizio entro il termine che gli sarà indicato. Qualora senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Art. 12.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di risiedere nel comune di Firenze e, qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la casa « Simone Abamelek Lazarew » del Galluzzo.

In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il commissario straordinario: MONACO

Fac-simile di domanda per il concorso

All'Opera nazionale per gli invalidi - Direzione generale - Servizio personale - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . ., chiede di partecipare al concorso a un posto di operaio specializzato di prima categoria.

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limiti di età a . . . anni per . . . .;

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto d'impiego o di lavoro);

7) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, ecc.), come risulta dall'attestato . . . . . che allega alla presente domanda;

8) di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi la residenza nel comune di . . . . (provincia di . . . .);

9) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito: . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che la sede di servizio del vincitore del concorso è in Firenze, località Galluzzo, e di accettare tale destinazione, nonché quelle successive che l'amministrazione dovesse stabilire.

(data) . . . .

. . . .
(firma autenticata)

---

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del perdono giudiziale o riabilitazione.

(3308)

MINISTERO DELLE FINANZE

Commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1975, con il quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Considerato che con il suddetto decreto si faceva riserva di nominare la commissione esaminatrice degli esami stessi;

Visto l'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la lettera n. 548 del 18 febbraio 1975 con la quale il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ha comunicato di aver designato, nella riunione del 14 febbraio 1975, i signori dott. Antonino Perez e dott. Umberto Rotondi a far parte della commissione esaminatrice degli esami anzidetti;

Decreta:

La commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale indicati nelle premesse è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Guaragna dott. Luigi, dirigente superiore nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Membri:

De Liso dott. Vincenzo, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Moneta dott. Adalberto, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Cimino dott. Giovanni, primo dirigente nel ruolo delle intendenze di finanza;

Guidi dott. Florido, primo dirigente nell'amministrazione periferica delle dogane;

Perez dott. Antonino, spedizioniere doganale;

Rotondi dott. Umberto, spedizioniere doganale.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Massimo Silvano, direttore di sezione nella carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1975, già fissate per i giorni 29 e 30 aprile 1975 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8, sono state rinviate a data da destinarsi.

I candidati saranno avvertiti singolarmente del nuovo diario delle prove scritte, del quale peraltro verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3411)

REGIONE TOSCANA

Errata-corrige

Nei decreti del presidente della giunta regionale 13 febbraio 1975, riguardanti la « graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 25 marzo 1975, sia in quello relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, che in quello relativo alla nomina dei vincitori, dove è scritto: « 1. Pierfrancesco *Albiusi* », deve leggersi: « 1. Pierfrancesco *Abiuso* ».

(3353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 295/MP, in data 20 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nei comuni di Sassari e Sorso;

Visto il proprio decreto n. 2401/MP, in data 4 maggio 1974, modificato in parte con decreto n. 6330/MP, dell'11 novembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 5715/MP, in data 5 ottobre 1974, con il quale è stata operata l'ammissione dei concorrenti in possesso dei prescritti requisiti;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice e contenenti le risultanze del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La graduatoria finale di merito del concorso di cui in premessa è la seguente:

1) Demontis Franco . . . . punti 157,245 su 240
2) Sechi Antonio . . . . . . » 150,914 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Sassari e dei comuni interessati.

Sassari, addì 7 aprile 1975

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2037/MP, del 7 aprile 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito finale del concorso ai posti di ufficiale sanitario presso i comuni di Sassari e Sorso;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso nelle persone dei candidati idonei, dott. Demontis Franco e dott. Sechi Antonio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

di nominare il dott. Demontis Franco ufficiale sanitario del comune di Sassari ed il dott. Sechi Antonio ufficiale sanitario del comune di Sorso

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma sarda ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Sassari, addì 7 aprile 1975

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(3184)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 552 del 17 aprile 1974, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1973;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Sassari, dai comuni interessati e dall'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita nel modo seguente:

Presidente:

De Marco dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Pinna Parpaglia dott. Gerolamo, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Sassari;

Splendiani dott. Francesco, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità;

Corticelli prof. Bruno, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Deiana prof. Salvatore, docente di ruolo presso l'Università di Sassari;

Pirino dott. Arcadio, veterinario condotto del comune di Ploaghe.

Segretario:

Cipolletta dott.ssa Mirella, direttore di sezione, in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Sassari e non potranno aver luogo prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione sarda e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e dei comuni interessati.

Sassari, addì 8 aprile 1975

Il veterinario provinciale: PIGA

(3329)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3214, in data 9 aprile 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, con il quale vengono trasferite alla regione le competenze amministrative in materia di concorsi a posti di sanitari condotti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suddetto in conformità alle direttive emanate dalla regione Veneto in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Viste le designazioni effettuate dal presidente della regione Veneto con foglio n. 79976/EL del 19 novembre 1974, telegramma in data 17 dicembre 1974 e foglio n. 95625/EL del 10 febbraio 1975;

Vista la terna di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1633, in data 8 ottobre 1974;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 317 in data 17 marzo 1975, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Maschio prof. Raoul, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto.

Componenti:

Spanò dott. Michele, funzionario amministrativo designato dalla regione Veneto;

Berti dott. Roberto, veterinario provinciale di Padova designato dalla regione Veneto;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Pancotto dott. Giacomo, veterinario condotto di ruolo del comune di Vittorio Veneto e Revine Lago.

Segretario:

Bellussi dott. Francesco, funzionario della sezione di Treviso del comitato di controllo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 24 marzo 1975

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(2849)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751090)